

RITIRO DEDICATO DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 13, commi 3 e 4, decreto legislativo n. 387/03
Art. 1, comma 41, legge n. 239/04
AEEG, Deliberazione n. 280/07

TARIFFA ONNICOMPENSIVA
Art. 2, commi da 143 a 157, legge n. 244/07
Art. 1, commi da 382 a 382-septies, legge n. 296/06
Decreto ministeriale 18 dicembre 2008
AEEG, Deliberazione ARG/elt 1/09

Indice

1.	Premessa	5
2.	Definizioni.....	5
3.	Registrazione sul portale informatico	6
3.1.	<i>Registrazione dati anagrafici del titolare impianto.....</i>	<i>6</i>
4.	Richiesta di istanza per il ritiro dedicato e per la Tariffa onnicomprensiva.....	6
4.1.	<i>Misure e caratteristiche AdM nel punto di immissione</i>	<i>7</i>
4.2.	<i>Tipologia di cessione in rete dell'energia elettrica</i>	<i>7</i>
5.	Sottoscrizione della convenzione	8
6.	Richiesta di conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva	8
7.	Attività di previsione e programmazione	8
7.1.	<i>Impianti di potenza attiva nominale minore o uguale a 1 MW alimentati da fonti programmabili e impianti alimentati da fonti non programmabili</i>	<i>8</i>
7.2.	<i>Impianti di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili</i>	<i>9</i>
8.	Partite commerciali.....	9
8.1.	<i>Corrispettivi per la cessione in rete dell'energia elettrica.....</i>	<i>9</i>
8.1.1.	<i>Prezzi orari zonali</i>	<i>9</i>
8.1.2.	<i>Prezzi minimi garantiti</i>	<i>9</i>
8.2.	<i>Corrispettivi di sbilanciamento</i>	<i>9</i>
8.3.	<i>Corrispettivo derivante dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri.....</i>	<i>10</i>
8.4.	<i>Corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE.....</i>	<i>10</i>
9.	Tempistiche di condivisione dei corrispettivi sul portale informatico.....	10
9.1.	<i>Pubblicazione dei corrispettivi per la cessione in rete dell'energia elettrica</i>	<i>10</i>
9.2.	<i>Pubblicazione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri</i>	<i>11</i>
9.3.	<i>Accettazione delle partite commerciali</i>	<i>11</i>
9.4.	<i>Contestazione delle partite commerciali</i>	<i>11</i>
9.5.	<i>Indisponibilità delle misure.....</i>	<i>12</i>
10.	Fatturazione.....	12
10.1.	<i>Fatturazione del Produttore verso il GSE.....</i>	<i>12</i>
10.2.	<i>Fatturazione del GSE verso il Produttore.....</i>	<i>13</i>
10.3.	<i>Emissione di fatture integrative e note di credito.....</i>	<i>13</i>
11.	Pagamento delle fatture	13
12.	Comunicazioni	14
12.1.	<i>Modalità di comunicazione tra GSE e operatori.....</i>	<i>14</i>

13. Comunicazione delle indisponibilità per le unità di produzione rilevanti alimentate a fonti rinnovabili non programmabili	14
13.1. <i>Comunicazione indisponibilità in “Modalità Completa”</i>	15
14. Inserimento delle Unità di Produzione rilevanti nei sistemi di previsione GSE	15
15. Acquisizione dati tramite dispositivi di telelettura del GSE	16



Aggiornamenti

La versione delle DTF del 3 agosto 2012 è stata aggiornata per recepire le modifiche e gli aggiornamenti introdotti con le deliberazioni 281/2012/R/efr e 493/2012R/efr alle deliberazioni 280/2007 e ARG/elt 1/2009.

Sono stati aggiornati tutti i paragrafi in funzione delle novità normative. In particolare sono stati aggiunti i paragrafi relativi a:

- oneri/ricavi in capo ai produttori;
- previsioni e programmazione;
- comunicazione dei dati necessari per la previsione e programmazione delle unità produttive.

1. Premessa

Le seguenti disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito “DTF”), e le future revisioni, sono state predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “GSE”) per disciplinare ed agevolare le attività dei Produttori in relazione all’attuazione della Convenzione stipulata ai sensi della deliberazione 280/07 e s.m.i. (Ritiro dedicato, di seguito “RID”) e della deliberazione ARG/elt n. 1/09 e s.m.i. (Tariffa onnicomprensiva, di seguito “TO”). Attraverso la stipula della suddetta Convenzione, il Produttore si impegna a conoscere e rispettare il contenuto del presente documento.

Le DTF sono soggette a integrazioni e variazioni sulla base della normativa vigente e delle modalità di attuazione della stessa. Attualmente regolano:

- le operazioni a carico del Produttore per l’accesso e la registrazione al portale informatico del GSE (RID: deliberazione 280/07, artt. 3.6 e 5.1 - TO: del. ARG/elt 1/09, art. 3.5);
- le operazioni a carico del Produttore per la presentazione dell’istanza (RID: deliberazione 280/07, art. 3.1 - TO: del. ARG/elt 1/09, art. 3.1);
- le attività necessarie per la stipula e la gestione della convenzione per il ritiro dell’energia elettrica (RID: deliberazione 280/07, artt. 3 e 4 - TO: del. ARG/elt 1/09, artt. 3.2, 3.3 e 3.4);
- le tempistiche e le modalità previste per la pubblicazione delle partite commerciali sul portale informatico e per la relativa accettazione da parte del Produttore ai fini della fatturazione;
- le tempistiche e le modalità di pagamento delle partite attive e passive connesse al ritiro dell’energia elettrica;
- le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati richiesti al Produttore dal GSE per il funzionamento dei sistemi previsionali e di programmazione.

2. Definizioni

CENSIMP – è un codice che viene rilasciato da Terna in adempimento agli obblighi di natura informativa previsti dalla Deliberazione ARG/elt 205/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, agli impianti che il Produttore è tenuto a censire sul sistema <https://procedure.terna.it/gaudi/>.

GAUDÍ - è il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità, istituito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito “AEEG”) presso Terna con la deliberazione ARG/elt 124/10; il sistema razionalizza i flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica e raccoglie tutti i dati anagrafici e tecnici degli impianti e delle unità di produzione, rilevanti e non rilevanti. **Giorni lavorativi sulla piazza di Roma** – per giorno lavorativo si intende un giorno compreso tra lunedì e venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili. In particolare, si considerano festivi i giorni: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Fondazione della Repubblica), 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.

Istanza – domanda che il Produttore presenta attraverso l’apposito portale web per richiedere l’accesso al regime di ritiro dedicato dell’energia elettrica o di Tariffa onnicomprensiva.

Mese “n” – generico mese di competenza per il ritiro di energia elettrica. L’espressione (n+1, n+2, ecc.) indica il primo, il secondo o l’ulteriore mese successivo a quello (n) di riferimento.

Misura dell’energia elettrica – grandezza elettrica rilevata da un misuratore in un punto di immissione, in un punto di prelievo o in un punto di interconnessione.

Numero istanza – codice che il GSE assegna univocamente ad ogni istanza. Il Produttore è tenuto a riportare tale identificativo in ogni corrispondenza indirizzata al GSE.

Esempio: RID000001 (per RID); TO000001 (per TO)

Partite economiche valorizzate – valorizzazione della misura dell’energia elettrica rilevata in un determinato mese di competenza alle condizioni economiche disposte dalle delibere di riferimento.

Portale informatico – interfaccia informatica utilizzata dal GSE e dal Produttore per la gestione dei rapporti contrattuali ed economici intercorrenti tra le Parti.

Posizione finanziaria netta – saldo di tutte le posizioni debitorie e creditorie riferite a un dato periodo temporale (corrispondente genericamente al mese) e relative al contratto in essere tra il GSE e il Produttore.

Produttore: soggetto

SAPR – codice identificativo alfanumerico relativo al punto di immissione dell'energia elettrica. Tale codice è omogeneo sul territorio nazionale ed è univocamente definito da Terna per ogni singolo impianto.

UP – Unità di produzione costituita da uno o più gruppi di generazione.

3. Registrazione sul portale informatico

Il soggetto che intende chiedere il ritiro dedicato dell'energia elettrica o l'accesso alla tariffa onnicomprensiva, deve preliminarmente seguire la procedura guidata di registrazione per l'inserimento dei propri dati anagrafici e di corrispondenza ai quali riceverà ogni successiva comunicazione.

L'avvenuta registrazione da parte dell'utente sul portale informatico è confermata dalla ricezione di una prima e-mail di notifica contenente le ulteriori istruzioni necessarie per il completamento del processo di registrazione e la ricezione, mediante una seconda e-mail, di userID e password per l'accesso alla propria pagina personale.

Nel caso in cui l'utente non completi correttamente la suddetta procedura, la registrazione verrà automaticamente rimossa dal sistema entro 7 giorni.

L'utente che abbia smarrito le credenziali d'accesso al portale informatico deve contattare telefonicamente il GSE (da telefono fisso al numero verde 800.19.99.89 o da telefono mobile ai numeri 06.8011.4300 oppure 06.8011.4400), che provvederà a inviare nuovamente UserID e Password smarriti all'indirizzo e-mail indicato dall'utente in fase di registrazione al portale informatico.

3.1. Registrazione dati anagrafici del titolare impianto

Il titolare dell'impianto comunica i propri dati anagrafici all'atto della registrazione sul portale informatico. E' possibile richiedere il ritiro dedicato o la tariffa onnicomprensiva sia nel caso di persone fisiche, sia nel caso di persone giuridiche, soggetti pubblici e condomini.

4. Richiesta di istanza per il ritiro dedicato e per la Tariffa onnicomprensiva

L'istanza per l'accesso al regime di ritiro dedicato o di tariffa onnicomprensiva viene presentata dal Produttore utilizzando l'applicazione informatica RID.

L'utente è tenuto ad inserire tutti i dati richiesti all'atto della presentazione dell'istanza, con particolare riferimento a:

- Censimp (indicazione del codice identificativo rilasciato da Terna mediante in portale Gaudi);
- *dati impianto* (dati di ubicazione e tecnici relativi al singolo impianto);
- *dati commerciali* (inserimento del regime di prezzi, prezzo orario di cui all'articolo 6 o prezzo minimo garantito di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 280/07, nonché i campi per l'inserimento della data dalla quale il Produttore richiede il ritiro dedicato, segnala eventuali forme incentivanti già attive sull'impianto o richiede la tariffa onnicomprensiva);
- *dati comunicazioni* (e-mail, indirizzo, telefono e dati di contatto);
- *invio documenti* (scheda per l'invio della documentazione in formato elettronico propedeutica all'attivazione dell'istanza);
- *conferma* (pagina di riassunto dello stato dell'istanza e di conferma delle operazioni effettuate);
- *modulistica* (permette, a seguito dell'accettazione da parte del GSE, di visualizzare la convenzione per intero e di accettarla attraverso la Dichiarazione di Accettazione).

Tra i dati che è obbligatorio inserire sul portale RID, di particolare importanza è il **Codice identificativo impianto** (c.d. SAPR). Tale codice è omogeneo sul territorio nazionale ed è univocamente definito da Terna per ogni singolo impianto. Nel caso di unità di produzione rilevanti, il codice identificativo da inserire su portale informatico è il

medesimo codice registrato sul Registro Unità Produzione (RUP) gestito da Terna, mentre nel caso di unità di produzione non rilevanti, il codice identificativo da inserire è quello generato da Terna contestualmente al codice CENSIMP e riportato nel documento "Attestazione Codice Richiesta" di Terna.

Il SAPR identifica l'impianto in termini di servizi di dispacciamento e di trasmissione e per la conseguente regolazione dei corrispettivi associati a tali servizi.

N.B.: Per accedere al regime di ritiro dedicato dell'energia elettrica è necessario indicare il codice identificativo del punto di connessione dell'impianto in modo che vi sia una relazione univoca tra tale punto e l'impianto.

Ad ogni impianto viene assegnato un codice Censimp e un codice SAPR indipendentemente da un eventuale punto di connessione condiviso. Ai sensi della deliberazione ARG/Elt 126/10, art. 9.4, sarà poi compito del responsabile della misura (gestore di rete) fornire la misura pro quota utilizzando degli algoritmi definiti dall'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione 111/06.

L'utente potrà fornire le informazioni richieste all'atto della presentazione dell'istanza anche in più sessioni, procedendo ogni volta al salvataggio.

N.B.: le istruzioni tecniche per l'accesso e la compilazione dei dati richiesti per l'autenticazione e gestione delle proprie posizioni sul portale informatico sono dettagliatamente riportate sul "manuale utente" scaricabile da <http://www.gse.it/>.

Il completamento della procedura permette di inviare telematicamente il flusso dei dati di istanza, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e i documenti necessari per accedere al regime richiesto.

Solo a seguito della verifica da parte del GSE dei dati inseriti dall'utente, in caso di valutazione positiva dell'istanza, il Produttore può stampare la *dichiarazione di accettazione*, sottoscriverne una copia e caricarla sul portale RID (si veda § 5).

Condizione necessaria per l'accettazione dell'istanza da parte del GSE è il completamento dell'iter di registrazione dell'impianto sul portale "Gaudi" di Terna. In tale applicazione l'impianto dovrà essere indicato come "UP connessa in esercizio". Il GSE riterrà la data di entrata in esercizio inserita e validata dal Gestore di rete in Gaudi, l'unica valida ai fini della decorrenza del ritiro dell'energia immessa.

Qualora dovessero evidenziarsi differenze tra quanto dichiarato sul portale informatico e quanto riportato sulla documentazione caricata nell'apposita sezione del portale, il GSE procederà ad ulteriori verifiche contattando, se necessario, il Produttore attraverso i riferimenti forniti all'atto della registrazione.

4.1. Misure e caratteristiche AdM nel punto di immissione

Le misure dell'energia elettrica immessa vengono rilevate dal gestore di rete (responsabile della misura) attraverso apparecchiature di misura (AdM) sulla base del Codice identificativo della misura (SAPR) e del codice identificativo del punto di immissione (POD).

Oltre a tali codici, l'operatore deve inserire nella maschera Dati Impianto:

- *Matricola contatore* – indica la matricola del contatore così come eventualmente riportata sull'involucro del contatore e/o riportata tra i dati di targa del medesimo. Può essere relativa sia al contatore nella responsabilità del produttore sia al contatore nella responsabilità del distributore.
- *Codice presa* – Il codice presa è un codice alfanumerico con cui ogni gestore di rete competente individua univocamente i punti di fornitura serviti dalla propria rete distributiva e talvolta può differire dal codice POD e sostituirlo nell'identificare il punto di consegna dell'energia elettrica alla rete.

4.2. Tipologia di cessione in rete dell'energia elettrica

Nel caso in cui l'impianto sia posto al servizio dell'abitazione o sede dell'utente, dovrà essere indicato il regime di cessione "Parziale" inserendo negli appositi campi:

- *Matricola contatore produzione;*
- *Matricola contatore di scambio.*

Nel caso in cui l'impianto non sia posto al servizio dell'abitazione, ovvero l'energia prodotta coincida con quella immessa in rete, si dovrà indicare come regime di cessione "Totale".

Nota: ai sensi della circolare 46/E dell’Agenzia dell’Entrate, l’energia prodotta e immessa in rete dagli impianti in regime di cessione totale dovrà essere considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale. Di conseguenza i corrispettivi derivanti dall’energia ceduta al GSE sono rilevanti sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia ai fini delle imposte dirette.

5. Sottoscrizione della convenzione

Il GSE comunica al Produttore per e-mail l’accettazione dell’istanza a seguito della quale l’utente verrà abilitato alla stampa della Dichiarazione di Accettazione sul portale web. In particolare, l’utente dovrà stamparne una copia da sottoscrivere e inviare al GSE, esclusivamente tramite portale.

Il GSE verifica la congruenza dei dati riportati nella dichiarazione di accettazione e del documento di identità allegato e rende disponibile sul portale web al Produttore una seconda copia sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante, attivando contestualmente l’istanza. Qualora vengano riscontrate delle difformità della documentazione fornita dal Produttore rispetto a quella prodotta automaticamente dal portale web, il GSE si riserva la facoltà di differire l’attivazione del rapporto contrattuale al fine di accertare i motivi delle modifiche e intervenire per le eventuali correzioni.

6. Richiesta di conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva

I Produttori che hanno già una convenzione di Ritiro Dedicato possono richiedere la Tariffa Onnicomprensiva [a valle dell’esito positivo della procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR)] utilizzando il modulo “*Richiesta di conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva*” presente nella sezione “Invio Documenti” del portale RID. Il modulo va compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e caricato nell’apposita sezione “*Documento di Richiesta Conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva*” corredato degli allegati richiesti:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non incorrere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all’articolo 6, comma 1, del DM del 18/12/2008;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la produzione di energia elettrica da fonte fossile sia non superiore al 5% della produzione totale;
- Fotografia/e della targa del generatore/i (ad esclusione degli impianti idroelettrici);
- Documento di Identità del rappresentante legale.

Solo le richieste pervenute mediante l’applicazione informatica consentono al GSE di riconoscere il conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva.

7. Attività di previsione e programmazione

La Convenzione RID individua gli obblighi del Produttore in relazione a quanto disposto dalla deliberazione 281/2012/R/efr al fine di permettere al GSE di procedere alla previsione e alla programmazione dell’energia elettrica immessa secondo modalità definite dal GSE e pubblicate sulle “Regole Tecniche”.

In particolare si fa riferimento a due tipologie di impianti:

1. di potenza attiva nominale minore o uguale a 1 MW alimentati da fonti programmabili o alimentati da fonti non programmabili;
2. di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili.

7.1. ***Impianti di potenza attiva nominale minore o uguale a 1 MW alimentati da fonti programmabili e impianti alimentati da fonti non programmabili***

Il GSE, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 281/2012/R/efr e della deliberazione 493/2012/R/efr, svolge le attività di previsione e programmazione della produzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti nel proprio contratto di dispacciamento.

7.2. Impianti di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili

I titolari di tali impianti sono tenuti a trasmettere il proprio programma di immissioni al GSE tramite apposita sezione del portale informatico con la possibilità di modificarlo entro le ore 06:00 del giorno antecedente a quello cui il programma è riferito.

Nel caso in cui tale programma non venga inviato, il GSE assume un programma di immissione pari a zero.

8. Partite commerciali

8.1. Corrispettivi per la cessione in rete dell'energia elettrica

Per ciò che riguarda i corrispettivi relativi all'energia elettrica immessa in rete, nella comunicazione dei dati commerciali tramite l'applicazione RID, l'utente dovrà scegliere il regime di prezzi a cui accedere, selezionando una tra le voci:

- prezzo orario (art. 6 deliberazione AEEG 280/07);
- prezzo minimo garantito (art. 7 deliberazione AEEG 280/07).

Una volta confermata la scelta, l'utente ha la possibilità di richiedere il passaggio da una tipologia di prezzo all'altra una sola volta nel corso di un anno. Ciò deve avvenire con richiesta scritta da parte del Produttore all'indirizzo e-mail ritirodedicato@gse.it. La variazione sarà valutata e accolta dal GSE e avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta.

8.1.1. Prezzi orari zonali

Il GSE riconosce ai Produttori in regime di Ritiro Dedicato o di Tariffa Onnicomprensiva i prezzi orari zonali di cui all'art 6 della deliberazione 280/07, sulla base delle misure rilevate dal Gestore di Rete e da questi trasmesse al GSE.

8.1.2. Prezzi minimi garantiti

I titolari di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, di potenza minore o uguale a 1 MW, limitatamente ai primi due 2.000.000 kWh di energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai prezzi orari zonali (POZ), possono richiedere che siano applicati i prezzi minimi garantiti (PMG).

I prezzi minimi garantiti (PMG) sono differenziati per fonte e per scaglioni progressivi di produzione e sono riferiti all'anno solare.

Si evidenzia che, nel caso in cui la convenzione non abbia validità per l'intero anno, gli scaglioni relativi ai prezzi minimi garantiti (PMG) sono riproporzionati sulla base dei giorni utili di funzionamento dell'impianto.

I PMG vengono aggiornati annualmente applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale ai valori esposti nella tabella 1 dell'Allegato A della deliberazione 280/07, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, fino a successive ridefinizioni sulla base dell'analisi dei costi di gestione e dei combustibili.

8.2. Corrispettivi di sbilanciamento

L'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, come modificato dalla deliberazione 281/2012/R/efr, prevede che il GSE calcoli, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento, la quota residua dei corrispettivi orari di sbilanciamento attribuiti da Terna al medesimo GSE.

Tale quota residua è trasferita per ciascuna unità di produzione secondo le modalità previste dal documento "Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero" (di seguito: Regole Tecniche) pubblicate sul sito del GSE entro il giorno venti del secondo mese successivo a quello di competenza (si vedano i paragrafi 3.2, 3.4, 4.1 e 4.3 delle Regole Tecniche). Le modalità di attribuzione sono comuni sia al Ritiro Dedicato, sia alla Tariffa Fissa Onnicomprensiva.

Per le unità di produzione di qualsiasi potenza, in sintesi, la quota residua del corrispettivo di sbilanciamento è calcolata considerando la differenza tra:

- il corrispettivo di sbilanciamento, espresso in Euro, attribuito da Terna al punto di dispacciamento;
- il prodotto tra:

- il prezzo di vendita che si forma nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento in esito ai mercati del GME;
- lo sbilanciamento fisico effettivo attribuito dal GSE al punto di dispacciamento sulla base della differenza tra l'effettiva immissione e il programma finale di immissione accettato in esito ai mercati del GME.

Si evidenzia che per effetto delle differenti tempistiche nel calcolo dei diversi corrispettivi, le misure dell'energia elettrica utilizzate per il calcolo degli sbilanciamenti, pur riferendosi allo stesso mese di competenza, potranno risultare differenti da quelle utilizzate nel calcolo del corrispettivo di cessione.

Tuttavia tenderanno ad essere uguali al termine delle sessioni di conguaglio, così come previsto dal Testo Integrato del Settlement (ARG/elt 107/09).

8.3. Corrispettivo derivante dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri

I controvalori derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri sono trasferiti per ciascuna unità di produzione secondo quanto previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 come modificato dalla deliberazione 493/2012/R/efr, secondo le modalità previste dalle Regole Tecniche (paragrafi 3.3, 3.5, 4.2, 4.4) e differenziate in base alla tipologia di unità di produzione. Le modalità di attribuzione sono comuni sia al Ritiro Dedicato, sia alla Tariffa Fissa Onnicomprensiva.

Per le unità di produzione di qualsiasi potenza, in sintesi, i maggiori ricavi o oneri derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri sono calcolati considerando il prodotto tra:

- le quantità accettate sui mercati infragiornalieri nel periodo rilevante per punto di dispacciamento;
- la differenza tra:
 - il prezzo di vendita che si forma nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento;
 - il prezzo di vendita/acquisto in esito alla sessione dei mercati infragiornalieri che si forma nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento.

Solo per le unità di produzione alimentate da fonte rinnovabile programmabile e con potenza superiore a 1 MW, le quantità offerte ed accettate sui mercati infragiornalieri sono subordinate ai programmi inviati ed eventualmente modificati, come specificato nelle Regole Tecniche del GSE.

8.4. Corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE

Per i Produttori che accedono al regime di Ritiro Dedicato, il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE, dei servizi di previsione, programmazione e commercializzazione dell'energia, è definito ai sensi dell'art. 4.2 lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 così come modificata dalla deliberazione 281/2012/R/efr, ed è definito nel documento Regole Tecniche al § 6.

Per i produttori aderenti al regime di Tariffa Onnicomprensiva, fermo restando quanto previsto per l'energia elettrica incentivata ai sensi del DM 6 luglio 2012, per la quota parte di energia non incentivata, il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi è pari a 0,05 c€/kWh, ai sensi di quanto previsto dall'art.4.1 lettera b3) della deliberazione ARG/elt 1/09 come modificata dalla deliberazione 493/2012/R/efr.

9. Tempistiche di condivisione dei corrispettivi sul portale informatico

Le tempistiche di pubblicazione dei corrispettivi sul portale informatico, di seguito riportate, sono comuni sia al Ritiro dedicato, sia alla Tariffa onnicomprensiva.

9.1. Pubblicazione dei corrispettivi per la cessione in rete dell'energia elettrica

A partire dal primo giorno del mese successivo (n+1) al mese (n) di competenza del ritiro di energia elettrica, non appena i gestori di rete rendono disponibili le misure, e comunque entro il giorno 25 del mese n+1, il GSE, previa verifica di coerenza dei dati ricevuti dai gestori di rete rispetto ai dati caratteristici dell'impianto, pubblica sul portale informatico le partite commerciali valorizzate al prezzo di riferimento ("Proposta di Corrispettivo").

Nel caso in cui il controllo descritto abbia esito positivo, il Produttore riceve tramite e-mail la conferma dell'avvenuta pubblicazione dei corrispettivi sul portale informatico.

Nel caso di mancata comunicazione delle misure da parte del Gestore di Rete (articolo 13, comma 1 della deliberazione AEEG 280/07), il GSE procede ad inviare un sollecito mediante e-mail al soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure tenendone informato il Produttore.

La “Proposta di Corrispettivo” pubblicata dal GSE sul portale informatico è sottoposta all’accettazione da parte del Produttore nell’apposita sezione “Validazione Corrispettivi”.

Il Produttore ha la possibilità di validare o contestare il corrispettivo mensile proposto dal GSE (le modalità di contestazione delle partite commerciali e la relativa gestione sono meglio specificate nel § 9.4) entro il 5 del mese n+2 (con n mese di competenza dell’energia).

Nel caso in cui il Produttore non effettui la scelta entro la scadenza prevista, il sistema procede alla validazione automatica del corrispettivo pubblicato e alla relativa fatturazione.

9.2. Pubblicazione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri

Entro il giorno 20 del secondo mese successivo (n+2) al mese (n) di competenza del ritiro di energia elettrica, il GSE pubblica sul portale informatico il corrispettivo di sbilanciamento e il controvalore derivante dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri imputabili a ciascuna unità di produzione.

Le informazioni pubblicate sul portale informatico relative ad ogni unità di produzione, in merito ai corrispettivi di sbilanciamento e ai controvalori derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri, sono definite puntualmente all’interno del predetto documento Regole Tecniche.

9.3. Accettazione delle partite commerciali

Una volta resi disponibili da parte del GSE i corrispettivi mensili da validare, il Produttore, previa verifica delle partite commerciali pubblicate, accetta i valori proposti e successivamente, nell’apposita sezione del portale, procede alla compilazione della fattura in formato elettronico, che resterà disponibile per la stampa.

Nel caso in cui i corrispettivi proposti dal GSE non vengano accettati entro la scadenza definita al paragrafo 9.1, il sistema effettua la validazione automatica delle partite commerciali e il Produttore deve procedere alla compilazione della relativa fattura.

A seguito della scadenza dei termini previsti per l’accettazione o la contestazione da parte del Produttore dei corrispettivi di cessione pubblicati dal GSE, in tutti i casi (accettazione dei corrispettivi, contestazione o validazione automatica da parte del sistema) i corrispettivi di cessione e i relativi corrispettivi di sbilanciamento e quelli derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri passano in stato “Fatturabile” per il processamento del pagamento/incasso: l’eventuale contestazione delle misure o dei corrispettivi di cessione non risulta quindi bloccante ai fini della fatturazione ed eventuali ricalcoli derivanti dall’accettazione della contestazione danno luogo a storni di quanto già riconosciuto e conseguenti rettifiche.

Al fine di permettere al GSE di procedere celermente al pagamento di quanto dovuto, è opportuno che il Produttore proceda all’accettazione delle partite commerciali relative alla valorizzazione dell’energia ceduta al GSE non appena possibile, preferibilmente entro l’ultimo giorno del mese (n+1) successivo a quello di competenza, ovvero, se festivo, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma.

9.4. Contestazione delle partite commerciali

Una volta resi disponibili da parte del GSE i corrispettivi mensili da validare, il Produttore ha la facoltà di contestare i valori proposti, preferibilmente entro l’ultimo giorno del mese n+1 e comunque non oltre il giorno 5 del mese n+2.

Il Produttore ha a disposizione un apposito campo “Note” in cui dettagliare l’oggetto della contestazione.

La segnalazione viene presa in carico dal GSE, che valuta le azioni da intraprendere per la risoluzione della singola contestazione in base alla natura della stessa: nel caso di contestazione relativa alla misura, il GSE richiede la verifica del valore al Gestore di Rete competente che, una volta effettuati i dovuti controlli, procede alla comunicazione dell’eventuale nuova misura (la contestazione assume lo stato “ACCETTATA”) o alla conferma del valore contestato (la contestazione assume lo stato “RIFIUTATA”).

Una volta acquisita e validata l’eventuale nuova versione di misura trasmessa dal Gestore di Rete, il GSE procede al calcolo del conguaglio.

Si sottolinea che, nel caso di contestazione di misura, il GSE non può procedere al ricalcolo dei corrispettivi in mancanza di un riscontro in merito da parte del Gestore di Rete. E' opportuno quindi che anche il Produttore si attivi presso il Gestore di Rete per sollecitare le verifiche di competenza.

Il Produttore ha inoltre la facoltà di contestare il calcolo del corrispettivo di cessione (e.g. formula di calcolo o prezzo applicato): in tal caso il GSE effettua gli opportuni controlli interni e fornisce riscontro al Produttore in merito all'accettazione o al rifiuto della contestazione, dando luogo agli eventuali ricalcoli dei corrispettivi.

Si sottolinea che non è prevista la possibilità da parte del Produttore di contestare i corrispettivi derivanti dalla valorizzazione degli sbilanciamenti e della partecipazione ai mercati infragiornalieri.

In ogni caso, la contestazione della misura o del corrispettivo non risulta in alcun modo bloccante, né per la fatturazione attiva né per quella passiva, ovvero il Produttore deve comunque procedere all'emissione della fattura per il pagamento dei corrispettivi contestati.

9.5. Indisponibilità delle misure

Nel caso di indisponibilità delle misure effettive, il GSE procede a sollecitare il distributore affinché comunichi i dati di misura e contestualmente tiene aggiornato il Produttore sullo stato dei valori mancanti.

10. Fatturazione

Le tempistiche di fatturazione, di seguito riportate, sono comuni sia al Ritiro dedicato, sia alla Tariffa onnicomprensiva.

10.1. Fatturazione del Produttore verso il GSE

I rapporti creditorî del Produttore (fattura attiva del Produttore verso il GSE) sono generati da:

- corrispettivi relativi alla cessione dell'energia di cui al § 8.1;
- qualora positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui al § 8.2;
- qualora positivi, i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri di cui al § 8.3;

I sopra elencati casi generano una fatturazione dall'operatore elettrico verso il GSE.

Nota: per il periodo dal 1° Gennaio 2013 al 30 Giugno 2013, i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri potrebbero essere pubblicati sul portale e liquidati a conguaglio con una successiva fatturazione.

Il GSE pubblica una proposta di fattura con le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici del Produttore;
2. dati anagrafici del GSE;
3. importi totali oggetto di fatturazione ripartiti per tipologia di corrispettivo per i quali, in caso di più convenzioni stipulate con GSE, l'operatore potrà visualizzare gli elementi riferiti ad ogni singolo impianto oggetto di convenzione;
4. l'ammontare dell'IVA ripartita per aliquota (aliquota al 10% per i corrispettivi legati alla cessione energia, aliquota ordinaria – pari al 21% alla data di pubblicazione delle presenti DTF – per i corrispettivi del servizio di trasmissione);
5. l'ammontare totale imponibile ed ammontare totale fattura (imponibile + IVA);
6. altri elementi obbligatori caratterizzanti la fattura (iscrizione registro CCIAA, ecc.).

Il Produttore deve trasformare tale documento in una sua fattura attiva entro il 10° giorno calendariale del mese n+2 per il corrispettivo di cessione. Per i corrispettivi di sbilanciamento e per i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri, qualora positivi, entro il 10° giorno calendariale del mese n+3. Dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:

1. compilare il campo obbligatorio "Numero fattura" riportando il numero progressivo da attribuire alla fattura secondo la numerazione dell'emittente;

2. compilare il campo obbligatorio "Data fattura" riportando la data di emissione della fattura secondo il formato richiesto (a tale proposito si evidenzia che non è possibile indicare una data antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di competenza della cessione dell'energia);
3. confermare l'invio della fattura al GSE;
4. stampare direttamente copia del documento per gli usi propri.

ATTENZIONE: è importante che l'operatore verifichi i dati di fatturazione inseriti sul Portale web (**numero fattura e data fattura**) prima di procedere alla conferma e invio, **in quanto successivamente non potranno più essere modificati**, inoltre, per la scelta del Regime Fiscale la responsabilità esclusiva in merito alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dichiarato è del soggetto dichiarante

Il GSE ha adottato una forma di fatturazione a mezzo strumenti elettronici che non prevede l'invio presso la propria sede delle fatture cartacee. Ai fini fiscali, la selezione dell'opzione **conferma invio** (precedente punto 4) da parte del Produttore, assolve a tutti gli effetti all'invio della fattura al GSE attraverso il portale web.

ATTENZIONE: le fatture emesse con modalità differenti da quelle proposte sul portale informatico, non saranno accettate dal GSE.

10.2. Fatturazione del GSE verso il Produttore

I rapporti creditorî del GSE verso il Produttore (debito del Produttore) sono generati da:

- corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE di cui al § 8.4;
- qualora negativi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui al § 8.2;
- qualora negativi, i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri di cui al § 8.3;

I sopra elencati casi generano una fatturazione del GSE verso l'operatore elettrico.

Nota: per il periodo dal 1° Gennaio 2013 al 30 Giugno 2013, i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri potrebbero essere pubblicati sul portale e liquidati a conguaglio con una successiva fatturazione.

Il GSE procederà all'emissione delle fatture per il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE entro il 10° giorno calendariale del mese n+2, e per i corrispettivi di sbilanciamento e i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri, qualora negativi, entro il 10° giorno calendariale del mese n+3 presentando la propria fattura sul portale informatico.

10.3. Emissione di fatture integrative e note di credito

In relazione a periodi precedenti che sono già stati oggetto di fatturazione, il GSE può accertare la necessità di procedere a rettifiche o integrazioni. In tale caso le misure di rettifica saranno riportate su sito web secondo il criterio già illustrato e l'operatore, dopo averne accertato la correttezza, ripeterà le procedure di accettazione sopra descritte, secondo il calendario previsto per la fatturazione corrente.

11. Pagamento delle fatture

Le tempistiche di pagamento delle fatture, di seguito riportate, sono comuni sia al Ritiro dedicato, sia alla Tariffa onnicomprensiva.

La scadenza delle fatture emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cessione dell'energia elettrica e il corrispettivo a copertura dei costi del servizio reso dal GSE, relativamente al mese "n", è posta al giorno 20 lavorativo del mese n+2 (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma) e comunque entro l'ultimo giorno del mese n+2. Il rispetto di tale termine è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del mese n+2; diversamente non potrà essere garantito il pagamento entro il giorno 20 lavorativo del mese n+2.

La scadenza delle fatture emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e ai corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri, relativamente al mese "n", è posta al giorno 20 lavorativo del mese n+3 (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma) e comunque entro l'ultimo giorno del mese n+3. Il rispetto di tale termine è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del mese n+3; diversamente non potrà essere garantito il pagamento entro il giorno 20 lavorativo del mese n+3.

In relazione ai due capoversi precedenti si evidenzia che lo sfasamento temporale tra i corrispettivi relativi alla cessione dell'energia elettrica e per la copertura del costo del servizio ed i corrispettivi relativi allo sbilanciamento e per la partecipazione ai mercati infargiorneri, è imputabile alla diversa tempistica con cui vengono comunicate al GSE le relative misure (si vedano i precedenti § 9.1 e § 9.2).

Mensilmente, per ogni operatore elettrico, il GSE determina la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, comprensiva dell'IVA, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, ricevute ed in scadenza e la rappresenta sul portale informatico almeno 5 giorni prima del pagamento (giorno 20 del mese n+2).

Il saldo della posizione finanziaria netta sarà regolato mensilmente come segue:

- pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del Produttore sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici" dallo stesso compilata. Dovrà essere fornito lo stesso conto corrente bancario anche in presenza di più convenzioni relative a diversi impianti;
- pagamento da parte del Produttore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE nel corpo delle proprie fatture.

La variazione delle coordinate bancarie dovrà avvenire esclusivamente da applicazione web come dettagliatamente riportato nel manuale utente dell'applicazione RID

La variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa.

12. Comunicazioni

12.1. Modalità di comunicazione tra GSE e operatori

Il Produttore comunica, non appena ne abbia notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, gli eventuali mutamenti che determinino cambiamenti nel soggetto giuridico destinatario della fatturazione o i particolari regimi fiscali ai fini IVA, nonché ogni eventuale variazione di dati anagrafici.

Le variazioni di potenza sull'impianto vanno comunicate alla casella gestionedatiimpianto@gse.it avendo cura di riportare il numero RID nell'oggetto e allegando l'attestazione di Terna riportante i dati impianto aggiornati.

Si rammenta che qualunque altro tipo di comunicazione ricevuta su questa casella mail non riguardante direttamente le variazioni di cui sopra, non verranno prese in considerazione.

Nel caso di trasferimento titolarità l'operatore dovrà utilizzare la funzione apposita prevista nel portale RID "Cambio di titolarità" e seguire la procedura spiegata nel "Manuale per la richiesta di cambio di Titolarità" pubblicato sul sito del GSE.

E' inoltre attivo un call center (numero tel. 800 199989) presso il quale il produttore può ottenere informazioni relative al proprio status e supporto di carattere tecnico informatico.

13. Comunicazione delle indisponibilità per le unità di produzione rilevanti alimentate a fonti rinnovabili non programmabili

Attraverso il portale GPP dedicato agli operatori, nella sezione relativa alla gestione delle indisponibilità, il produttore titolare di unità di produzione rilevanti comunica le indisponibilità inerenti ai propri impianti in accordo con gli orari utili ai fini delle offerte sul mercato dell'energia. Attraverso le funzionalità disponibili può effettuare la visualizzazione e/o la modifica di indisponibilità precedentemente inserite.

Di seguito si ricordano gli orari limite entro i quali trasmettere le indisponibilità ai fini delle varie sessioni del mercato dell'energia:

- Per MGP: ore 07.30 del giorno D-1
- Per MI1: ore 10.30 del giorno D-1
- Per MI2: ore 13.30 del giorno D-1
- Per MI3: ore 06.30 del giorno D
- Per MI4: ore 10.30 del giorno D

Le indisponibilità ricevute da GSE in orari non compatibili con i suddetti limiti, non saranno gestite da GSE ai fini della contrattazione sul mercato elettrico dell'energia immessa in rete dall'Unità di Produzione nella titolarità del produttore.

Le indisponibilità ricevute dal GSE in orari compatibili con i suddetti limiti, verranno prese in carico esclusivamente al fine della minimizzazione dello sbilanciamento fisico dell'aggregato zonale nel quale è ricompresa la singola unità di produzione.

Il caricamento delle indisponibilità avviene tramite una maschera dedicata del portale informatico predisposto dal GSE che presenta una serie di menù a tendina e campi editabili, attraverso i quali inserire i parametri tipici dell'indisponibilità.

Per il funzionamento e l'utilizzo dell'applicazione, si rimanda al "Manuale utente" disponibile nella sezione "Dispacciamento Rinnovabili" del sito internet del GSE.

13.1. Comunicazione indisponibilità in "Modalità Completa"

L'operatore, entro il giorno dieci del mese N+1 deve comunicare al GSE il consuntivo delle indisponibilità relative al mese N utilizzando un file excel avente il seguente formato e rispondente al contenuto indicato nel documento di Regole Tecniche:

ID indisponibilità	Codice RUP impianto	Mese di riferimento	Anno di riferimento	Data inizio	Ora inizio	Data fine	Ora fine	Codice Gruppo	MW indisponibili	Descrizione

Per le indisponibilità che si espandono tra più mesi, si prega di riportarle per ciascun mese di competenza.

Il file denominato "UP_ABCDEF_1_mese_anno.xls" dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail PrevisioniRinnovabiliNP@gse.it.

14. Inserimento delle Unità di Produzione rilevanti nei sistemi di previsione GSE

L'inserimento di una unità di produzione rilevante convenzionata RID nei sistemi di previsione del GSE avviene mediante una procedura che consiste di tre fasi:

- **prima fase:** il GSE contatta telefonicamente il produttore per metterlo al corrente della procedura di inserimento della sua UP nei sistemi di previsione GSE;
- **seconda fase:** il GSE richiede i dati dell'UP ai fini dell'inizializzazione nei propri sistemi di previsione;
- **terza fase:** il GSE controlla i dati ricevuti. Eventualmente richiede delle integrazioni o rettifiche.

In particolare, la seconda fase è caratterizzata dall'invio al produttore, tramite posta elettronica, di una serie di "moduli excel" che hanno lo scopo di razionalizzare la richiesta dei seguenti dati:

1. Informazioni assetto dell'impianto. Tali dati vanno comunicati attraverso il "modulo excel" denominato (UP_ABCDEF_1 – Trasmissione dati ai sensi 280-07);
2. Informazioni inerenti l'anemometro di campo. Tali dati vanno comunicati attraverso il "modulo excel" denominato (UP_ABCDEF_1 – Trasmissione dati anemometro di campo);
3. Dati vento dell'anemometro di campo. Tali dati vanno comunicati attraverso il "modulo excel" denominato (UP_ABCDEF_1 – Trasmissione dati vento del 281_12);
4. Dati di misura della produzione dell'impianto (se non già in possesso del GSE). Tali dati vanno comunicati attraverso il "modulo excel" denominato (UP_ABCDEF_1 – Trasmissione dati di produzione del 281_12);
5. Potenza prodotta da ogni generatore (media dei valori ogni 10', come scaricati dallo SCADA), Intensità della fonte primaria (ad esempio nel caso di unità rilevanti eoliche, intensità e direzione del vento misurati dall'anemometro di navicella di ogni aerogeneratore. Tali dati vanno comunicati attraverso il "modulo excel" denominato (UP_ABCDEF_1 – Trasmissione dati SCADA).

Tali "moduli excel" debitamente compilati devono essere inviati al GSE tramite casella email PrevisioniRinnovabiliNP@gse.it entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della email di richiesta dati.

Si assume che le informazioni relative agli orari (inizio e fine indisponibilità) siano espresse secondo la convenzione CET, ossia l'ora locale in vigore nel centro Europa, con l'applicazione dell'ora legale.

Qualora le dimensioni degli archivi così predisposti non fossero tali da consentirne la trasmissione via email, il titolare d'impianto deve darne comunicazione al GSE in modo da approntare un opportuno canale alternativo.

15. Acquisizione dati tramite dispositivi di telelettura del GSE

Ai fini del miglioramento delle previsioni, qualora ritenuto necessario dal GSE, il Produttore titolare di UP a fonte rinnovabile è tenuto a sottoscrivere l'applicazione SAT. Il produttore verrà quindi contattato dal GSE per procedere alla trasmissione dei dati funzionali alla verifica della telelettura secondo quanto previsto nel documento delle Regole Tecniche ai paragrafi 3.3.4 e 3.3.5.

Inoltre, ove richiesto dal GSE, il titolare dell'UP è tenuto a comunicare ogni informazione utile per la telelettura del contatore al punto di immissione.

All'interno dell'applicazione SAT è stato predisposto uno specifico modulo per inserire i dati e le informazioni necessarie a valutare la fattibilità dell'interfacciamento dell'impianto con i sistemi di telelettura dei dati di produzione elettrica e fonte primaria.

Il produttore, procede a completare, in aggiunta alla scheda anagrafica dell'impianto già in parte precompilata sulla base delle informazioni in possesso del GSE, le altre schede di acquisizione dati relative alle infrastrutture ed ai dispositivi già presenti sugli impianti per il controllo e la misurazione dei dati di produzione elettrica e fonte primaria. I dati possono essere inseriti in passi successivi.

L'invio del modulo può essere effettuato una sola volta, completata la fase di inserimento almeno dei campi obbligatori.

Il GSE procede a verificare l'attendibilità e la congruità dei dati e si riserva di richiedere ulteriori informazioni utili a verificare la tele leggibilità dell'impianto e le condizioni di interfacciamento degli apparati del Produttore con quelli che verranno installati presso l'impianto per la trasmissione dei dati.